

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 45/11/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 29.10.2010 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano proponeva appello avverso la sentenza n. 301/21/2009 depositata il 30.10.2009 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso proposto dalla I Viaggi del Ventaglio s.p.a. avverso l'avviso di accertamento Omissis Irpeg - Irap per l'anno di imposta 2004. Con atto depositato il 21.1.2011 la società appellata, in persona del suo curatore, stante l'intervenuto fallimento in data 16.7.2010, chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio.

In tal senso, dopo fissazione di apposita udienza collegiale, provvedeva questa Commissione, che, successivamente, su istanza dell'appellante, fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Seguiva il deposito di controdeduzioni e quindi la causa, dopo discussione alla pubblica udienza del 24.2.2012, era riservata in decisione.

### **Motivi della decisione**

Premesso che l'eccepita notifica dell'appello alla società presso i domiciliatari della medesima nel giudizio di primo grado e non presso il curatore dell'intervenuto fallimento ha rilievo come nullità che nella specie ha trovato sanatoria nella costituzione del fallimento e in una valida interlocuzione dello stesso ai fini sia della richiesta di interruzione del giudizio sia del deposito di ampie controdeduzioni, rileva nel merito questa Commissione come l'impugnata sentenza, adeguatamente e convincentemente motivata, non meriti censura alcuna e vada pertanto confermata.

L'autonomia del processo tributario da quello penale non può essere solo affermata, ma deve trovare valido sostegno in una disamina degli elementi di fatto che evidenzino la sostanziale difformità delle valutazioni operate nei due diversi ambiti.

Nella specie invece, a fronte di polizze ritenute fittizie, poste in essere tramite un "sodalizio tra la verificata e la società Mabi Broker s.r.l.", e quindi della non deducibilità dei pretesi pagamenti relativi a tali polizze, l'indagine penale proprio in relazione agli specifici punti contestati nell'avviso di accertamento ha accertato e messo in risalto l'effettiva esistenza delle polizze e il relativo pagamento dei premi, giungendo quindi a concludere per l'insussistenza della contestata falsa fatturazione.

E al di là dei dubbi residui di cui l'appellante continua a farsi portavoce, evocando una più "attenta lettura" dei provvedimenti giudiziari in questione (al riguardo si ricordi che il GIP in data 16.3.2009 ha deciso nel senso di condividere, accogliendola, la richiesta di archiviazione del P.M.), non v'è chi non veda che in realtà non sono stati per nulla prospettati ulteriori elementi tali da giustificare una diversa valutazione che suffraghi la citata autonomia dell'accertamento tributario.

Segue quindi il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, pur ritenuto giustificabile, in ragione di non condivisibili eccezioni preliminari cui era ben possibile ovviare in un quadro di più fattiva collaborazione (vedi tempestiva comunicazione dell'intervenuto fallimento), disporre la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

rigetta l'appello, confermando l'impugnata sentenza e disponendo la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.